



COMUNE DI VILLAFALLETTO

(Provincia di Cuneo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE MODIFICHE. DETERMINAZIONI.

L'anno DUEMILAVENTISEI addì NOVE del mese di GIUGNO alle ore 19:00 presso la sala consiliare e nel rispetto delle misure di distanziamento, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta **PUBBLICA STRAORDINARIA** di Prima convocazione il Consiglio Comunale:

Risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
SARCINELLI Giuseppe	PRESIDENTE	X	
CRAVERO Giulia	VICE SINDACO	X	
ROSSO Fabio	CONSIGLIERE		X
BOLLATI Fabrizio	CONSIGLIERE		X
GASTALDI Gabriele	CONSIGLIERE	X	
PEROTTI Stefania	CONSIGLIERE		X
DEIALA Andrea	CONSIGLIERE	X	
DEMARIA Giulia	CONSIGLIERE		X
TIBLE Bruno	CONSIGLIERE	X	
SALVAI Bianca Sabrina	CONSIGLIERE		X
MONDINO Stefano	CONSIGLIERE	X	
	TOTALE	6	5

Partecipa il Segretario Comunale BOGGIONE Luigi la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, così come sopra accertato a seguito di appello, il Sig. SARCINELLI Giuseppe, Presidente, in qualità di Presidente, a seduta aperta, invita a trattare l'oggetto sopra indicato

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE MODIFICHE. DETERMINAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 comma 738 L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio per l'anno 2020) ha stabilito che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;
- con Deliberazione Consiglio Comunale n. 05 del 26.04.2023 e s.m.i. è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti;
- l'art. 1 comma 682 L. 147/2013 stabilisce che: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;
- l'art. 1 comma 702 L. 147/2013, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e confermata dall'art. 14 comma 6 D.Lgs. 23/2011;

Valutata l'opportunità di intervenire sulle norme del Regolamento Comunale per la disciplina della Tari per modificare alcune specifiche previsioni, anche in ragione dell'evoluzione normativa intervenuta;

Viste la Deliberazione ARERA n. 355/2025/R/Rif del 29.7.2025 avente ad oggetto “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate” e relativo allegato TUBR (Testo Unico Bonus Rifiuti) e la Deliberazione ARERA n. 2/2026/R/COM del 20.1.2026 recante l'”Aggiornamento dei valori soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali elettrico, gas, idrico e rifiuti dall'1.1.2026”;

Considerato che il bonus sociale TARI rappresenta un'estensione del sistema di protezione sociale già introdotto nei settori dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico integrato regolati da ARERA per la tutela delle fasce economicamente più svantaggiate della popolazione, ed è finanziato dalla nuova componente perequativa UR3 a carico di tutti gli utenti, domestici e non, del servizio integrato di gestione dei rifiuti, su scala nazionale;

Considerato che:

- i valori delle soglie ISEE rilevanti ai fini del riconoscimento del bonus rifiuti sono aggiornati dall'ARERA, sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo;
- la citata deliberazione, nel disciplinare le modalità di erogazione del bonus rifiuti, riconosce ai Comuni la facoltà di trattenere il relativo importo a compensazione di eventuali morosità dell'utenza, purché riferite a importi oggetto di sollecito di pagamento notificato almeno 40 giorni prima dell'emissione dell'avviso;

Vista la successiva deliberazione ARERA n. 123/2026/R/Rif del 14.04.2026 con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente adotta nuove disposizioni in materia di bonus sociali rifiuti, aggiornando il precedente quadro normativo introducendo semplificazioni e chiarimenti operativi allo scopo di risolvere criticità operative sull'operatività degli uffici tributi, agendo in particolare su alcuni aspetti: introducendo deroghe alle tempistiche ordinarie relativamente ai flussi di dati inerenti l'anno di competenza 2025, fissando il termine ordinario per l'erogazione del bonus al 30 giugno di ciascun anno, fissando nuove scadenze dei termini per la rendicontazione del bonus e introducendo una semplificazione radicale: se il credito dell'Ente è certo, liquido ed esigibile il gestore può procedere direttamente alla compensazione del bonus con il credito pregresso, senza emettere un nuovo sollecito specifico per l'erogazione del bonus, riducendo costi postali e tempi di lavorazione.

Tenuto conto, infatti, che l'ente deve comunque procedere anche con l'elaborazione sia delle tariffe sia degli avvisi di pagamento per l'anno 2026, riconoscendo il bonus sociale entro il 30.6.2026, come attualmente previsto da ARERA;

Evidenziato che le modalità applicative per l'erogazione del bonus sociale TARI per l'anno 2025 sono intervenute solo nel corso del 2026, con evidenti criticità nella gestione dell'agevolazione in capo agli enti;

Richiamati:

- l'art. 13 comma 15 D.L. 201/2011, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 1 comma 767 L. 160/2019 ove si prevede che: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente".

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI e con le Deliberazioni di ARERA;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'aggiornamento del regolamento TARI per recepire le disposizioni richiamate ai punti precedenti;

Richiamato l'art. 3, comma 5-quinquies, vigente del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25/02/2022, n. 15 e s.m.i. che prevede: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.";

Visto che l'art. 1 comma 677 L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l'approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari;

Richiamati:

- la L. 166/2025 (Legge di Bilancio 2026);
- la L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025);
- la L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024);
- la L. 111/2023 (Legge Delega riforma riscossione) ed i decreti legislativi attuativi della medesima;
- la L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023);
- la L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022);
- il D.L. 228/2021 (Decreto Milleproroghe), convertito in L. 15/2022;
- il D.L. 146/2021 (Decreto Fiscale), convertito in L. 215/2021;
- la L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021);
- il D.Lgs. 116/2020 (Legge cd. Circular Economy);
- la L. 160/2019 (Legge di Bilancio per l'anno 2020);
- il D.L. 124/2019 (Decreto Fiscale), convertito in L. 157/2019;
- il D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), convertito in L. 58/2019;
- la L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
- la L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);
- la L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017);
- La L. 166/2016 (Legge Gadda);
- l'art. 1 commi 10 e ss. L. 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016);
- l'art. 1 commi 679 e ss. L. 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015);
- l'art. 1 commi 639 e ss. L. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e s.m.i.;
- l'art. 1 commi 161 e ss. L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), direttamente o indirettamente richiamati dalla L. 160/2019;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la L. 388/2000 e s.m.i.;
- la L. 212/2000, relativa allo Statuto del Contribuente;
- Visto il D.Lgs. 446/1997 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 504/1992, direttamente o indirettamente richiamato dalla L. 160/2019.

Ritenuto necessario, dunque, procedere all'adeguamento del regolamento in oggetto come segue:

STESURA ATTUALE	STESURA PROPOSTA
ART. 22 – Riduzioni per le utenze domestiche 1.La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 20%; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 20%; 2.Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione. 3.Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% sulla quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento. 4.La tassa rifiuti è ridotta per ciascun anno d’imposizione nella misura di due terzi, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, ai sensi della legge 178 del 30 dicembre 2020, art. 1, comma 48. 5.Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini della TARSU e della TARES.	ART. 22 - Riduzioni per le utenze domestiche (...) 7. L’art. 57 bis D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019, prevede che l'ARERA assicuri agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate (cd. Bonus Sociale TARI). In base al DPCM n. 24/2025 il bonus sociale per i rifiuti, che consiste nella riduzione del 25 per cento della TARI, è riconosciuto automaticamente (senza presentazione di domanda) agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad un’unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare. L’accesso al bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE, in corso di validità non risulti superiore ai limiti stabiliti e aggiornati periodicamente da ARERA, comprensivi di eventuali soglie differenziate per nuclei familiari con più componenti. L’ARERA definisce le modalità di condivisione delle informazioni relativamente agli aventi diritto, con le modalità ed i tempi stabiliti nel predetto DPCM. Il bonus sociale TARI è applicato, di norma, sull’annualità successiva a quella di maturazione, sulla base dei flussi informativi resi disponibili secondo le modalità previste da ARERA. Nel caso in cui per l’utenza agevolabile siano presenti morosità certe, liquide ed esigibili riferite al medesimo contribuente, l’ufficio competente può trattenere l’agevolazione a compensazione dell’ammontare residuo non versato. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia alla regolazione vigente di ARERA in materia di bonus sociale rifiuti (TUBR) nonché ai successivi provvedimenti adottati in merito.

6.Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.	
--	--

Vista la bozza predisposta dagli uffici comunali;

Dato atto che il presente atto ha natura urgente ed improrogabile;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Richiamato il vigente Statuto Comunale;

Richiamato il vigente regolamento comunale di Contabilità;

Acquisito il parere favorevole del Revisore del Conto;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. attestante, nel contempo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stesso, rilasciato dal responsabile del servizio competente;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

Tutto ciò premesso

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. /, astenuti n. /, espressi per alzata di mano dai n. 6 Consiglieri presenti e n. 6 votanti

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di modificare, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e s.m.i., il seguente articolo del Regolamento per la disciplina della TARI, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 05 del 26.04.2023 e s.m.i., come segue:

STESURA ATTUALE	STESURA PROPOSTA
ART. 22 – Riduzioni per le utenze domestiche 1.La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 20%; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 20%; 2.Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione. 3.Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% sulla quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento. 4.La tassa rifiuti è ridotta per ciascun anno d’imposizione nella misura di due terzi, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, ai sensi della legge 178 del 30 dicembre 2020, art. 1, comma 48. 5.Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini della TARSU e della TARES.	ART. 22 - Riduzioni per le utenze domestiche (...) 7. L’art. 57 bis D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019, prevede che l'ARERA assicuri agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate (cd. Bonus Sociale TARI). In base al DPCM n. 24/2025 il bonus sociale per i rifiuti, che consiste nella riduzione del 25 per cento della TARI, è riconosciuto automaticamente (senza presentazione di domanda) agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad un’unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare. L’accesso al bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE, in corso di validità non risulti superiore ai limiti stabiliti e aggiornati periodicamente da ARERA, comprensivi di eventuali soglie differenziate per nuclei familiari con più componenti. L’ARERA definisce le modalità di condivisione delle informazioni relativamente agli aventi diritto, con le modalità ed i tempi stabiliti nel predetto DPCM. Il bonus sociale TARI è applicato, di norma, sull’annualità successiva a quella di maturazione, sulla base dei flussi informativi resi disponibili secondo le modalità previste da ARERA. Nel caso in cui per l’utenza agevolabile siano presenti morosità certe, liquide ed esigibili riferite al medesimo contribuente, l’ufficio competente può trattenere l’agevolazione a compensazione dell’ammontare residuo non versato. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia alla regolazione vigente di ARERA in materia di bonus sociale rifiuti (TUBR) nonché ai successivi provvedimenti adottati in merito.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.	
---	--

3. di dare atto che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) ne costituisce parte integrante e sostanziale, composto di n. 42 articoli e l'Allegato A;
4. di dare atto che le disposizioni del Regolamento in oggetto si applicano *ex lege* a decorrere dal 1° gennaio 2026, salvo successivi interventi di legge o di ARERA che modifichino quanto attualmente indicato nel presente provvedimento;
5. di dare atto che il Regolamento appena approvato si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026 in forza delle disposizioni in premessa richiamate (l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25/02/2022, n. 15 e s.m.i.);
6. di dare atto che il presente atto ha natura urgente ed improrogabile;
7. di pubblicare il presente atto deliberativo corredato del regolamento sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro i termini di legge; per tale finalità l'atto sarà inserito sempre entro i termini legge, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
8. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nelle sezioni dedicate, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato sub 1.

I N O L T R E

stante l'urgenza e la necessità di applicare sollecitamente il nuovo testo regolamentare, la presente deliberazione,

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. /, astenuti n. /, espressi per alzata di mano dai n. 6 Consiglieri presenti e n. 6 votanti

viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
FIRMATO DIGITALMENTE
SARCINELLI Giuseppe

IL CONSIGLIERE
FIRMATO DIGITALMENTE
CRAVERO Giulia

IL SEGRETARIO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE
BOGGIONE Luigi

Comune di Villafalletto

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 06 del 09.06.2026

INDICE

Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 2 – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Articolo 3 – SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

Articolo 4 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 5 – SOGGETTI PASSIVI

Articolo 6 – ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

Articolo 7 – ESCLUSIONE DALL'OBLIGO DI CONFERIMENTO

Articolo 8 – ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

Articolo 9 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

Articolo 10 – SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

Articolo 11 – COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Articolo 12 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 13 – ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 14 – PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 15 – TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 16 – OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 17 – TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 18 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 19 – SCUOLE STATALI

Articolo 20 – TRIBUTO GIORNALIERO

Articolo 21 – TRIBUTO PROVINCIALE

Articolo 22 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 23 – RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

Articolo 24 – RIDUZIONE PER AGRITURISMI

Articolo 25 – RIDUZIONI PER IL RICICLO

Articolo 26 – RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 27 – AGEVOLAZIONI

Articolo 28 – CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 29 – OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

Articolo 30 – CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ATTIVAZIONE, VARIAZIONE O CESSAZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 31 – RISCOSSIONE

Articolo 32 – SANZIONI E INTERESSI

Articolo 33 – SGRAVIO O RIMBORSO DEL TRIBUTO

Articolo 34 – RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI

Articolo 35 – PUNTI DI CONTATTO CON L'UTENTE

Articolo 36 - DILAZIONI DI PAGAMENTO

Articolo 37 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 38 – CONTENZIOSO

Articolo 39 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Articolo 40 – NORMATIVA DI RINVIO

Articolo 41 – NORME ABROGATE

Articolo 42 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

ALLEGATO A - Categorie di utenze non domestiche

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Villafalletto, della Tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'articolo 1, comma 641 e seguenti, della Legge 147/2013, tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i. e deliberazione ARERA n. 15/2022.
2. Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – T.U.A.), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali compatibili e le disposizioni di Legge vigenti in materia.

Articolo 2

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale e tenuto conto delle diverse disposizioni di legge.
2. L'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. La definizione e classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), come modificato dal D. Lgs. n. 116/2020 e s.m.i..
5. Sono rifiuti urbani:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicate nell'allegato L-quarter prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.lgs. n. 152/2006;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

- d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

6. Sono rifiuti speciali:

- a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile, e della pesca;
- b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.lgs. n. 152/2006;
- c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani.

7. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006.

Articolo 3

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono

pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Articolo 4

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - b) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie e di carattere catastale;
 - c) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - d) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e pertinenze;
 - e) *utenze non domestiche*, le restanti superfici dei restanti locali tra cui le aree scoperte operative, le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dalla tassa:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini, e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Articolo 5

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 6

ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ed ogni altro locale dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su

- cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- h) per i distributori di carburante sono di regola soggetti alla tassa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 15 mq per colonnina di erogazione.
 - i) i locali ed aree adibiti ad esercizio di culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per omessa/infedele dichiarazione.

Articolo 7

ESCLUSIONE DALL'OBLIGO DI CONFERIMENTO

- 1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- 2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 6.

Articolo 8

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

- 1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte delle utenze non domestiche assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano di regola, in via *continuativa e nettamente prevalente*, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici da escludersi, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, è prevista una percentuale di abbattimento della metratura non superiore al 50 per cento, esclusivamente per i locali e le aree ove avviene tale produzione in favore delle categorie di attività elencate nell'allegato A del presente regolamento.
- 3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via *continuativa e nettamente prevalente* rifiuti speciali, come specificato al comma 1 e tenuto conto di quanto indicato nel comma 2. In tal caso, oltre che alle aree di produzione di rifiuti speciali, la detassazione si applica anche ai magazzini esclusivamente e funzionalmente

collegati all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati al deposito od allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati, e comunque delle aree dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze e la relativa destinazione, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER. Per i magazzini di cui al comma 3, deve essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che gli stessi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo;
- b) presentare, a pena di decadenza, entro 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, tramite posta elettronica certificata o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio dati, documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali, con indicazione dei quantitativi dei rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codice EER e la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

5. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti comunica l'esito della verifica della documentazione prodotta.

Articolo 9

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2 *bis* D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine la scelta del conferimento al di fuori del pubblico servizio è vincolante per un periodo non inferiore a due (2) anni. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di

recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali.

3. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro il termine ivi stabilito, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune, così come indicato nell' art. 25 del presente Regolamento.
4. L'opzione di uscita dal servizio pubblico è vincolante per almeno un periodo di due (2) anni senza possibilità di rientro. Alla scadenza del biennio, l'utenza si considera rientrata nel servizio pubblico, salvo che non abbia reiterato l'opzione di servirsi del servizio privato ai sensi e con le modalità e tempistiche previste dal comma 2 del presente articolo. Ai soli fini di semplificare gli adempimenti dei contribuenti l'opzione per il servizio pubblico si ritiene esercitata non solo in caso di comunicazione in tal senso, ma anche in mancanza di tale comunicazione entro i termini previsti dal comma 2 del presente articolo. Per le opzioni già esercitate ai sensi della normativa statale e regolamentare prima dell'entrata in vigore dell'art. 14 della Legge n. 118/2022, l'efficacia dell' opzione è comunque di cinque anni ed è consentita la possibilità di rientro al servizio pubblico entro il predetto periodo, da esercitarsi attraverso comunicazione PEC sottoscritta digitalmente dal titolare dell'utenza e da inviare sia al Comune che al gestore del servizio. La richiesta di rientro avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a condizione che il gestore, entro e non oltre 20 giorni dalla ricezione della richiesta di rientro, non evidenzi l'impossibilità tecnica a fornire il servizio, indicando la data successiva entro la quale il servizio sia possibile.
In tal caso il rientro al servizio pubblico avverrà dalla predetta data.
5. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco pubblico o della richiesta dell'eventuale rientro.
6. Per la finalità di cui al presente articolo, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti (formulari,...). In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta ed è soggetta a conguaglio.
7. La documentazione attestante le quantità integrale di rifiuti non conferiti al pubblico servizio nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;
 - b il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;

- e i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente conferiti al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività;
 - f i dati identificativi del soggetto autorizzato al ritiro integrale dei rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
8. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica della documentazione prodotta.
 9. Viene fatta salva ogni modalità operativa approvata con apposite norme regolamentari.

Articolo 10

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione di quella parte con altezza minima inferiore a m. 1,50.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 1, comma 645, della legge n. 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina, ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 15 mq per colonnina di erogazione.

Articolo 11

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani
2. Deve in ogni caso essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativo al servizio predetto, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1 comma 683 L. 147/2013, redatto in base alle norme di legge, in ossequio alle prescrizioni applicative della disciplina tariffaria del servizio integrato

dei rifiuti approvata con la Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/Rif (MTR) e s.m.i. , (MTR) come integrata dalla deliberazione n. 363/2021 e s.m.i.. (MTR-2) ed alla determina n. 2/2021 di ARERA.

4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile; in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi ai sensi dei commi precedenti.
5. A norma dell'art. 1 comma 655 L. 147/2013, la somma spettante al Comune e relativa alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo.

Articolo 12

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 ARERA (MTR) come integrata dalla deliberazione n. 363/2021 e s.m.i.. (MTR-2).
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Articolo 13

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999 e dei vigenti provvedimenti di ARERA:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario, degli interventi relativi al servizio; occorre altresì tener conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito nonché del tasso di inflazione programmato, nel rispetto dell'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al predetto decreto;

b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al predetto decreto.

4. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

Articolo 14

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione ovvero la variazione dei locali ed aree, e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata o variata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

Articolo 15

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 16

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche non locate né concesse in comodato (gratuito ovvero oneroso) e/o comunque nella disponibilità di soggetti anche non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come

numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Articolo 17

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 18

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A, tenuto conto dell'allegato L-quinquies D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta ovvero in base a quanto denunciato ai fini IVA; in assenza di tali informazioni, viene attribuita la categoria relativa all'attività effettivamente svolta ed indicata dal contribuente nella dichiarazione, e per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. Esclusivamente per le attività industriali, le superfici produttive di rifiuti urbani (mense, uffici, ecc..) anche se con diversa destinazione d'uso vengono complessivamente inserite nella categoria 14, secondo le disposizioni del D.P.R. 158/1999.

Articolo 19

SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, primarie, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui Servizi, così come stabilito dal precedente art. 11, comma 5.

Articolo 20

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, la TARI viene applicata in base a tariffa giornaliera, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1 – comma 837 e ss. della Legge n. 160/2019.
2. L'occupazione è temporanea, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporanea, laddove previsto, è assolto con il pagamento del Canone unico patrimoniale di cui all'art. 1 – comma 837 e ss. della Legge n. 160/2019.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Articolo 21

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale; viene versato direttamente dal contribuente alla Provincia, in sede di regolarizzazione dell'avviso di pagamento TARI.

Articolo 22

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 20%;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20%;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% sulla quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento.
4. La tassa rifiuti è ridotta per ciascun anno d'imposizione nella misura di due terzi, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, ai sensi della legge 178 del 30 dicembre 2020, art. 1, comma 48.
5. Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini della TARSU e della TARES.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
7. L'art. 57 bis D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019, prevede che l'ARERA assicuri agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate (cd. Bonus Sociale TARI). In base al DPCM n. 24/2025 il bonus sociale per i rifiuti, che consiste nella riduzione del 25 per cento della TARI, è riconosciuto automaticamente (senza presentazione di domanda) agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad un'unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare. L'accesso al bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE, in corso di validità non risulti superiore ai limiti stabiliti e aggiornati periodicamente da ARERA, comprensivi di eventuali soglie differenziate per nuclei familiari con più componenti. L'ARERA definisce le modalità di condivisione delle informazioni relativamente agli aventi diritto, con le modalità ed i tempi stabiliti nel predetto DPCM. Il bonus sociale TARI è applicato, di norma, sull'annualità successiva a quella di maturazione, sulla base dei flussi informativi resi disponibili secondo le modalità previste da ARERA. Nel caso in cui per l'utenza agevolabile siano presenti morosità certe, liquide ed esigibili riferite al medesimo contribuente, l'ufficio competente può trattenere l'agevolazione a compensazione dell'ammontare residuo non versato. Per

quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia alla regolazione vigente di ARERA in materia di bonus sociale rifiuti (TUBR) nonché ai successivi provvedimenti adottati in merito.

Articolo 23

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, a seguito di presentazione di apposita istanza.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Restano valide le dichiarazioni già presentate ai fini della TARSU e della TARES.
4. Si applicano il quinto comma dell'articolo 22.

Articolo 24

RIDUZIONE PER AGRITURISMI

1. Per gli agriturismi, presa visione della Sentenza del Consiglio di Stato del 19 febbraio 2019 n.1162 e considerata la minor capacità ricettizia rispetto agli alberghi, legata al numero massimo di pasti e posti letto offerti, si stabilisce una riduzione della tariffa nella quota fissa e nella quota variabile del 10% (quanto si ritiene opportuno), da richiedere da parte dell'utenza con richiesta scritta ed entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo. A seguito di verifica da parte dell'Ufficio della documentazione di cui al periodo precedente, l'eventuale riduzione spettante viene determinata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto di successivi pagamenti del tributo.
2. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapport con gli utenti comunica l'esito della verifica della documentazione prodotta

Articolo 25

RIDUZIONI PER IL RICICLO

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., qualsiasi operazione attraverso la quale i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il riciclo di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La riduzione, fino ad un massimo del 10% della quota variabile per le attività artigianali ed industriali di produzione di beni specifici che avviano rifiuti al recupero, viene calcolata in base alla effettiva quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero rispetto alla propria produzione potenziale di rifiuti; la riduzione è determinata applicando la seguente formula:

$$\text{quota variabile tributo} \times \frac{\text{quantità rifiuti assimilati avviati al riciclo}}{\text{quantità di rifiuti potenziale}} \times 10\%$$

Ove:

- a. per quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero (esclusi gli imballaggi secondari e terziari) verrà considerato, ai fini del presente calcolo, un valore massimo pari alla quantità di rifiuti potenziale;
- b. per quantità di rifiuti potenziale si intende la quantità ottenuta moltiplicando la superficie dell'attività assoggettata a tributo e il coefficiente Kd della classe corrispondente;

Per l'ottenimento della riduzione, il contribuente, titolare di utenza non domestica, deve presentare, entro il 31 gennaio dell'anno successive, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, la relativa richiesta, allegando copia della documentazione e dei formulari, in cui sono specificate le quantità di rifiuti effettivamente avviate al recupero nell'anno precedente, distinte per tipologia, con indicazione dei soggetti che hanno effettuato le attività di recupero. A seguito di verifica da parte dell'Ufficio della documentazione di cui al periodo precedente, l'eventuale riduzione spettante viene determinata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto di successivi pagamenti del tributo.

4. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a. i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

In sede di verifica il Comune potrà richiedere ogni altra documentazione utile ad identificare il corretto avvio al riciclo dei rifiuti prodotti.

5. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti comunica l'esito della verifica della documentazione prodotta.

Articolo 26

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 27

AGEVOLAZIONI

1. Con apposita deliberazione della Giunta Comunale da assumere annualmente, possono essere previsti interventi a favore delle Utenze Domestiche che versano in particolare stato di indigenza; l'agevolazione è subordinata alla presentazione della domanda presso l'ufficio assistenza con applicazione dell'I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) previsto dalla legge n. 449 del 27/12/1997.
2. La copertura finanziaria delle agevolazioni può essere garantita con le risorse della TARI ovvero, in alternativa, attraverso specifiche autorizzazioni di spesa a carico del bilancio facendo ricorso, in tale ultimo caso, a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 22.
4. Sono applicate le riduzioni tariffarie per le categorie particolarmente colpite dalla crisi economica causata dalle chiusure forzate e dalle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria causata dal COVID-19, così come previste dalla normativa e/o dai provvedimenti Arera. Ove sia necessaria la determinazione di misure agevolative da applicare alle singole categorie di attività ovvero l'applicazione di misure facoltative, si provvede con deliberazioni della Giunta Comunale, delegata con la presente disposizione per motivi di celerità ed efficacia.

Articolo 28

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 29

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, salvo quanto previsto dall'art. 15.
2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo, ovvero dal proprietario o titolare di diverso diritto reale nel caso di abitazioni utilizzabili ma non utilizzate e di alloggi ammobiliati;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge, ovvero dal proprietario o titolare di diverso diritto reale nel caso di locali utilizzabili ma non utilizzati;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Articolo 30

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ATTIVAZIONE, VARIAZIONE O CESSAZIONE DEL SERVIZIO

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi dell'evento che ne determina l'obbligo, utilizzando gli apposite moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati. La dichiarazione deve essere presentata, a decorrere dal 1° gennaio 2023, entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile (per le attivazioni) o in cui è intervenuta la variazione o cessazione utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati sia in formato cartaceo, sia in formato telematico.
- Gli effetti delle dichiarazioni di variazione o cessazione presentate entro il termine dei 90 giorni hanno effetto dalla data effettiva di variazione o cessazione.
- Le richieste di attivazione producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella dichiarazione dell'utente.
- Per le dichiarazioni di variazione e di cessazione presentate dopo i 90 giorni lavorativi, le variazioni o cessazioni hanno effetto dalla data di presentazione della dichiarazione. Se la richiesta di variazione comporta un incremento del corrispettivo dovuto, gli effetti decorrono in ogni caso dalla data in cui è intervenuta la variazione.
- Sul modulo di dichiarazione messo a disposizione degli utenti, dovranno essere riportate anche le principali informazioni relative alla gestione del servizio, raccolta e smaltimento rifiuti nonché del corretto conferimento degli stessi. E' possibile indicare il link di collegamento al sito internet dove le informazioni potranno essere consultate, pur consentendo all'utente che ne faccia richiesta di averne una copia cartacea.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione di attivazione, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e i recapiti (telefono, e mail, indirizzo) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) per le utenze oggetto di variazione o cessazione del servizio dovrà essere indicato il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo e l'oggetto della variazione;

- d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, il piano e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione, documentata anche da autocertificazione ai sensi DPR 445/2000;
 - g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione, documentata anche da autocertificazione ai sensi DPR 445/2000;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali allo sportello fisico o on-line, oppure può essere inoltrata al Comune mediante il servizio postale o posta certificata (PEC) all'indirizzo istituzionale del Comune.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Nel caso di utenze intestate a soggetti deceduti, al fine di semplificare gli oneri del contribuente, l'ufficio comunale provvede d'ufficio alla voltura dell'utenza in capo ad uno dei soggetti facenti parte del nucleo familiare già convivente del soggetto deceduto, prediligendo l'intestazione al coniuge superstite convivente rispetto agli altri componenti coobbligati.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
9. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a formulare, entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della dichiarazione di attivazione, variazione o cessazione, la risposta all'utente comunicando il riferimento alla istanza, nel caso di attivazione il codice utente e il codice utenza, il riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la pratica, la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione, la variazione o la cessazione del servizio.

Articolo 31

RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo comunale dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute, suddividendo l'ammontare complessivo in numero di rate ed alle scadenze stabilite dal Consiglio Comunale.
- Tali scadenze, nonché la ripartizione in percentuale degli importi dovuti, possono essere modificate con deliberazione della Giunta Comunale, delegata con la presente disposizione per motivi di celerità ed efficacia.
- L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la TARI.

2. La tassa è versata al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lg. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento esecutivo per omesso o parziale versamento. L'avviso esecutivo indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito di sanzioni, spese di notifica e degli interessi, indicando che l'atto di accertamento costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento si procederà alla riscossione coattiva delle somme richieste.
4. Il tributo non è versato qualora esso sia pari o inferiore a quanto stabilito dall'art. 10-ter del vigente Regolamento Comunale della disciplina delle Entrate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28/10/1998 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 5 del 23/02/2001, n. 4 del 28/03/2007 e n. 32 del 28/11/2007. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e ad ogni singola obbligazione tributaria. In caso di tassa rifiuti giornaliera il tributo non è dovuto se pari o inferiore a quanto previsto dall'art. 10-ter del succitato Regolamento Comunale della disciplina delle Entrate.

Articolo 32 **SANZIONI E INTERESSI**

1. Per le violazioni alle norme di legge e/o regolamentari sono applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa.
2. Sulle somme dovute a debito o a credito si applicano gli interessi al tasso annuo legale corrente, calcolati con maturazione giorno per giorno.
3. Il termine di presentazione a cui fare riferimento per l'applicazione di sanzioni ed interessi per omessa presentazione di dichiarazione o infedele dichiarazione resta comunque quello stabilito dalla Legge 147/2013, art.1, cc. 684 e 685, del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali o delle aree assoggettabili al tributo.

Articolo 33 **SGRAVIO O RIMBORSO DEL TRIBUTO**

1. Lo sgravio o il rimborso del tributo richiesto e riconosciuto non dovuto deve essere richiesto dal contribuente, mediante modulo messo a disposizione degli interessati sia in formato cartaceo, sia in formato elettronico, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello il cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso o sgravio è disposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente entro novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva, che deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento in cui sia riportato il tributo dovuto e, a decorrere, dal 1° gennaio 2023 entro 120 giorni.
Il rimborso del tributo sui rifiuti può avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di sgravio da adottarsi da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
2. Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo richiesto rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione tributaria, il

Servizio gestione rifiuti o tributi competente dispone lo sgravio o il rimborso entro 180 giorni e a decorrere dal 1° gennaio 2023 entro 120 giorni.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura fissata dal vigente Regolamento generale delle entrate, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

4. La richiesta di rimborso o sgravio, messa a disposizione dell'utenza deve contenere:

- a) I dati identificativi del soggetto ;
- b) il recapito postale e/o indirizzo di posta elettronica;
- c) il servizio a cui si riferisce l'istanza (gestione delle tariffe e rapporto gli utenti);
- d) il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- e) l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- f) le coordinate bancarie o postali per l'eventuale accredito degli importi non dovuti.

5. L'Ufficio tributi ha 60 giorni lavorativi entro i quali fornire una risposta scritta all'istanza di rimborso o sgravio, comunicando all'utente il riferimento all'istanza di rettifica importi, il riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carica la pratica, nonché l'esito della verifica corredata dai riferimenti normativi, il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica di importi addebitato, indicando eventuale documentazione allegata alla risposta. Dovranno inoltre essere citati i riferimenti alla Legge n. 296/2006 e le informazioni sul contenzioso.

ARTICOLO 34

RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI

1. L'utente che ne abbia necessità può effettuare un reclamo relativamente alla non coerenza del servizio ottenuto rispetto ai requisiti di legge, regolamenti o altre previsioni sullo standard del servizio.

2. L'utente che ne abbia necessità può richiedere informazioni relative al servizio rifiuti.

3. Il modulo di reclamo scritto, messo a disposizione dell'utenza sia in formato cartaceo, sia in formato elettronico, presentato a decorrere dal 1° gennaio 2023 deve contenere:

- a. I dati identificativi del soggetto ;
- b. il recapito postale e/o indirizzo di posta elettronica;
- c. il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio strade);
- d. il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- e. l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo.

4. Dopo la ricezione di un reclamo o di una richiesta di informazioni relative al servizio di propria competenza, l'ufficio Tributi, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ha 30 giorni lavorativi per fornire una risposta motivate scritta. Se il reclamo e la richiesta di informazioni riguarda il servizio eseguito del gestore raccolta e trasporto rifiuti l'istanza deve essere inoltrata dal Comune al Gestore entro 5 giorni lavorativi.

L'ufficio dovrà comunicare all'utente il riferimento al reclamo scritto o alla richiesta di informazioni, il riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carica la pratica e, ove necessario, fornire chiarimenti, nonché comunicare la fondatezza o meno del reclamo, corredata dai riferimenti normative, descrivendo tempi e modalità delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore indicando eventuale documentazione allegata alla risposta.

ARTICOLO 35

PUNTI DI CONTATTO CON L'UTENTE

Per richiedere informazioni è possibile contattare gli uffici ai recapiti presenti sul sito istituzionale del Comune di Villafalletto, nonché il CONSORZIO S.E.A. di Saluzzo, ente territorialmente competente del servizio.

Articolo 36

DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. L'Ente creditore, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute ordinarie e/o esecutive, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema: a)-fino ad € 100,00 nessuna rateizzazione; b)-da € 100,01 ad € 500,00: n. 2 rate mensili; c)-da € 500,01 ad € 3.000,00: n. 5 rate mensili; d)-da € 3.000,01 ad € 6.000,00: n. 13 rate mensili; e)-da € 6.000,01 ad € 20.000,00: n. 25 rate mensili; f)-oltre € 20.000,01: n. 37 rate mensili.

2.E' consentito, a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'accesso alla rateizzazione ulteriore dei pagamenti dovuti in seguito a emission di avvisi di pagamento bonari-ordinari (per rate di importo minimo pari a Euro 100,00) limitato ai seguenti soggetti, in seguito a presentazione di relativa richiesta di dilazione con indicato il numero di rate proposte da parte dei contribuenti interessati che:

-dichiarino mediante autocertificazione (D.P.R. n. 445/2000) di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o idrico; -si trovino in condizioni economiche disagiate, individuate dall'Amministrazione Comunale; -l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi 2 anni, in assenza di variazioni superficiali o di occupanti o di immobile occupato.

Articolo 37

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il soggetto a cui è affidata la riscossione del tributo designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 38

CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31/12/1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflativi previsti dalla legislazione vigente.

3. Le disposizioni contenute nel D. Lgs. 218/1997, come modificato dall'art. 4-octies, del D.L. 34 del 30 aprile 2019, convertito in legge n. 58/2019, trovano applicazione solo per la fattispecie caratterizzata dalla presenza di materia concordabile e, quindi, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.

ART. 39

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati ai sensi del D.Lgs. 193/2003, del Regolamento UE/2016/679 e del D.Lgs. 101/2018 in materia di trattamento dei dati personali, nonché di tutti i principi disposti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria

Articolo 40

NORMATIVA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni legislative in materia, nonché i vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Articolo 41 NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Articolo 42

EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2023, a condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per l'approvazione del bilancio di previsione nonché la prevista pubblicazione sul sito del MEF secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 come sostituito dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. Restano fatte salve altre diverse decorrenze indicate nel presente regolamento.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni fino a 5.000 abitanti	
01.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02.	Campeggi, distributori carburanti
03.	Stabilimenti balneari
04.	Esposizioni, autosaloni, autorimesse autotrasportatori
05.	Alberghi con ristorante
06.	Alberghi senza ristorante
07.	Case di cura e riposo
08.	Uffici e agenzie
09.	Banche, istituti di credito
10.	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli, banchi di mercato generi non alimentari
11.	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12.	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13.	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14.	Attività industriali con capannoni di produzione
15.	Attività artigianali di produzione beni specifici
16.	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17.	Bar, caffè, pasticceria
18.	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, banchi di mercato generi alimentari
19.	Plurilicenze alimentari e/o miste
20.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21.	Discoteche, night club
22.	Studi professionali